



Regolamento Operativo

Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici

*Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR. Asse 2. Energia – Linea di intervento 2.1
“Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”. Azione 2.1.3*

1. Definizioni	3
2. Premessa	5
3. Normativa di riferimento	6
4. Dotazione finanziaria	8
5. Beneficiari	8
6. Progetti ammissibili, ubicazione e termini di realizzazione	10
7. Spese ammissibili	11
8. Forma agevolativa	12
9. Caratteristiche tecniche delle operazioni di agevolazione, regimi di aiuto	12
10. Presentazione della domanda e istruttoria	14
11. Rendicontazione	15
12. Erogazione delle agevolazioni	16
13. Varianti e subentri	16
14. Impegni e obblighi dei beneficiari	17
15. Controlli e monitoraggi	17
16. Decadenza e sanzioni	17

1. Definizioni

- “POR 2007-2013”:
- il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione del Veneto, parte FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea CE(2007) 4247 del 7 settembre 2007.
- “Bando”:
- il Bando di gara per l’aggiudicazione di un “appalto di servizi per la costituzione e gestione di un fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da Piccole e Medie Imprese e finalizzati al contenimento dei consumi energetici” approvato con DGR n. 1684 del 7 agosto 2012.
- “Regione”:
- la Regione del Veneto, Soggetto Attuatore del POR 2007-2013 ed ente appaltante il servizio oggetto del Bando.
- “Fondo”:
- il “Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici”, costituito in attuazione del Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, Asse 2, linea di intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, Azione 2.1.3.
- “Gestore”:
- Veneto Sviluppo SpA, Finanziaria Regionale del Veneto, alla quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto oggetto del Bando (rif. DDIA n. 575/2012) e Soggetto Gestore del Fondo.
- “Contratto”:
- il contratto che disciplina i rapporti tra la Regione ed il Gestore in relazione alla costituzione e gestione di un fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da Piccole e Medie Imprese e finalizzati al contenimento dei consumi energetici, stipulato a seguito della aggiudicazione definitiva al Gestore dell’appalto di cui alla DGR n. 1684/2012 ed il cui schema di riferimento è stato definito nell’Allegato A4 alla DGR medesima.
- “Beneficiari”:
- le Piccole e Medie Imprese (PMI), anche in forma associata (consorzi, contratti di rete, ATI) che rientrano nei parametri di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008.
- “Quota privata”:
- la quota di compartecipazione privata ai finanziamenti agevolati con l’intervento del Fondo, altresì denominata “Quota Banca”, fornita dalle banche convenzionate con il gestore ad un tasso negoziato con l’impresa e non superiore al tasso convenzionato individuato nel bando.
- “Quota pubblica”:
- il totale delle risorse pubbliche messe a disposizione dello strumento agevolativo, scindibile nelle due componenti di seguito descritte:
- la quota di compartecipazione pubblica ai finanziamenti agevolati con l’intervento del Fondo, altresì denominata “Quota Fondo”, fornita dal Fondo a tasso zero;
 - la quota di risorse pubbliche destinata ai Contributi a fondo perduto, altresì denominata “Quota Contributo”, fornita dal Fondo a seguito dell’erogazione del corrispondente finanziamento agevolato e salvo disponibilità di risorse fornita dal Fondo.

- “Intermediari”: le Cooperative di Garanzia ed i Consorzi Fidi, intermediari finanziari autorizzati a prestare supporto alle PMI nella predisposizione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo ed a fornire eventuale garanzia consortile.
- “Banche”: le banche convenzionate con il Gestore, finanziatrici degli interventi realizzati dalle PMI ed agevolati con l'intervento del Fondo e – in quanto tali – soggetti privati cofinanziatori del Fondo per la Quota Privata.

2. Premessa

La strumentazione agevolativa disciplinata dal presente Regolamento Operativo è prevista dall’Azione 2.1.3 “Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici” che attua la Linea d’intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica” nell’ambito dell’Asse prioritario 2 dedicato all’Energia del Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

L’Asse 2 si propone di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili di energia. A tal fine la Linea d’intervento 2.1 prevede che sia necessario agire sia sul lato della produzione di energia con la promozione delle fonti rinnovabili sia su quello dell’utilizzazione riducendo il fabbisogno di energia attraverso il razionale utilizzo delle risorse energetiche.

In tal senso l’Azione 2.1.3 prevede di incentivare, con la concessione di finanziamenti agevolati, tramite un fondo di rotazione, e contributi in conto capitale, il perfezionamento delle tecniche produttive al fine di migliorare i rendimenti energetici degli impianti, adottando accorgimenti che consentano di sfruttare il potenziale energetico utilizzando le fonti rinnovabili e sistemi di generazione non tradizionali.

3. Normativa di riferimento

- Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 della Commissione Europea, che adotta il P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” nella Regione Veneto .
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.
- Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
- Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”)
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell'1 ottobre 2004, n. 244 “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”
- L. 31 maggio 1965, n. 575, “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera”, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata”.
- D.Lgs. 123/1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
- D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17.
- D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008.
- D. Lgs. 11 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
- D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54.

- D.M. 18 dicembre 2008, “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1.
- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 294.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10”.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- L. 27 dicembre 2006, n.296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
- L.R. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
- L.R. 5/2000 art 11 “Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”.
- DGR 3137/2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.
- DGR 117/2012 “Intervento straordinario e temporaneo anticrisi finalizzato ad incrementare l’accesso da parte delle PMI del Veneto ai finanziamenti agevolati con i Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. per i settori artigianato, industria e commercio, per le imprese giovanili e femminili e cooperative, e per gli investimenti a contenuto innovativo”.
- DGR 1684/2012 “POR 2007-2013 – parte FESR – Asse 2 Energia – Azione 2.1.3 “Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici”. Approvazione bando per la selezione di un soggetto gestore. Codice azione SMUPR 2A213”.
- Piano di Comunicazione relativo al POR Regione del Veneto 2007-2013, parte FESR, dichiarato conforme dalla Commissione Europea l’ 1 aprile 2008.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, al lordo della commissione di gestione, è pari ad Euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) ed è composta come di seguito descritto:

A. Quota Pubblica:

- Euro 8.800.000,00 (ottomilioniottocentomila/00) destinati a contributi in conto capitale (Quota Contributo);
- Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) destinati a finanziamenti agevolati (Quota Fondo);

B. Quota Privata:

- Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) destinati a finanziamenti agevolati (Quota Banca): provvista messa a disposizione delle Banche convenzionate con il Gestore, operazione per operazione, a fronte delle singole delibere di finanziamento.

5. Beneficiari

Possono richiedere l'ammissione alle agevolazioni le PMI (anche in forma associata: consorzi, contratti di rete, ATI), iscritte ai pubblici registri pertinenti, che rientrino nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

Le PMI devono essere in attività e finanziariamente ed economicamente sane, ossia risulta positiva la valutazione – sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – sulla possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti, agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione ai benefici del Fondo.

Non possono fruire delle agevolazioni le imprese per le quali sussistano cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 490/1994. Non possono altresì fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell'1 ottobre 2004, n. 244. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei propri confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono ammissibili le PMI operanti nei settori di attività sottoelencati (classificazione ISTAT ATECO 2007), fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dai Regolamenti (CE) n. 1998/2006 ("de minimis") e n. 800/2008 ("regime di esenzione"), in relazione al regime di aiuto prescelto dalla PMI richiedente.

SETTORI ISTAT (classificazione ATECO 2007)	
A	Agricoltura e silvicoltura (sottosezioni 01 e 02)
B	Estrazione di minerali da cave e miniere
C	Attività manifatturiere
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E	Fornitura di acqua; Reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H	Trasporto e magazzinaggio
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J	Servizi di informazione e comunicazione
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P	Istruzione
Q	Sanità e assistenza sociale
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi

Nell'ambito del presente regolamento operativo sono escluse le seguenti fattispecie:

<p>Reg. CE 1998/2006 “de minimis” e s.m.i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio; ➤ aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato; ➤ aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del trattato nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; ➤ aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; ➤ aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; ➤ aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. (CE) n. 407/2002; ➤ aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi; ➤ aiuti concessi a imprese in difficoltà;
<p>Reg. CE 800/2008 di “esenzione” e s.m.i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aiuti ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; ➤ aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; ➤ aiuti a favore di attività nei settori della pesca, dell’acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili; ➤ aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell’ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione; ➤ gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; ➤ gli aiuti a favore di attività del settore dell’industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell’ambiente; ➤ gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell’industria siderurgica; ➤ gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; ➤ gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

6. Progetti ammissibili, ubicazione e termini di realizzazione

Ai sensi di quanto previsto dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008, ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Reg. CE n. 1083/2006, i progetti oggetto di finanziamento, da realizzare esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto, devono riguardare:

- il miglioramento del rendimento energetico degli impianti esistenti (ad esempio attraverso l'installazione di motori elettrici ad alta efficienza, attraverso il rifasamento delle linee elettriche, ecc.);
- la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione;
- la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, ossia da quelle fonti definite come tali dalla normativa di settore vigente.

Le tipologie degli interventi sono descritte nel documento "Metodo di analisi tecnica delle domande di contributo – schede tecniche", Allegato A5 alla DGR n. 1684/2012.

Il progetto risulta ammissibile qualora porti a conseguire un risparmio energetico. Il contenimento dei consumi energetici, valutato per unità di prodotto o centro di lavorazione, può riguardare l'intero impianto oppure specifiche linee produttive o reparti.

Gli interventi possono inoltre avere ad oggetto nuove linee produttive. In tal caso, il risparmio energetico viene quantificato per confronto tra la soluzione impiantistica proposta ed un impianto assunto come riferimento capace delle stesse prestazioni in termini di qualità e quantità di prodotto. L'impianto di riferimento deve essere commercialmente disponibile sul mercato all'atto della domanda e tecnicamente competitivo con l'impianto proposto. Si lascia al proponente la facoltà di individuare lo standard di riferimento specifico per il settore attraverso indagini di mercato, valutazioni tecnico-economiche su offerte di fornitori, ecc., analisi da rappresentare nella relazione tecnica allegata alla domanda di agevolazione.

L'ammissibilità tecnica degli interventi viene verificata per mezzo del software "GestIRE" messo a punto da ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, applicativo informatico dell'Allegato A5 alla DGR n. 1684/2012.

In ogni caso, il progetto deve avere ottenuto le concessioni, i permessi, le autorizzazioni previste dalle norme in vigore, in particolare con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), se richiesta ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o alla Relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" per gli interventi non soggetti alla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA), secondo le disposizioni della DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.

Gli interventi agevolati devono essere ultimati (con ciò si intende che gli stessi devono anche entrare in esercizio) entro 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione da parte del Gestore di ammissione all'agevolazione, pena la decadenza del finanziamento stesso, salvi i casi di forza maggiore. Gli interventi ammessi a finanziamento dopo il 30 giugno 2014 dovranno in ogni caso essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 2015.

7. Spese ammissibili

Ai sensi del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, sono considerati ammissibili i costi afferenti le seguenti tipologie:

Tipologia di spesa		Ammissibilità della tipologia di spesa sul costo totale dell'operazione agevolata (*)
Impianti attrezzature macchinari	acquisto di macchinari, apparecchiature, attrezzature, impianti inerenti al progetto e le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;	100%
	opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari e agli impianti di cui al punto precedente ed esclusivamente ad essi dedicate;	
	software di gestione della strumentazione di controllo e regolazione degli impianti;	
Investimenti immateriali	acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;	100%
Spese tecniche	spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificazione degli impianti, eventuale certificazione dei costi da parte di un revisore esterno dei conti	MAX 15%
	studi specialistici di diagnosi energetica dell'attività produttiva e degli impianti ("audit tecnologico"), in connessione agli investimenti di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili	MAX euro 10.000,00 (diecimila/00)

(*) intesa come quota massima di ammissibilità riferita alla specifica tipologia di spesa rispetto all'operazione agevolata totale concedibile; quota in ogni caso individuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Progetti già avviati alla data di presentazione della domanda potranno essere agevolati esclusivamente in applicazione del regime "de minimis". Solo in tal caso sono ritenute ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2010.

Progetti non ancora avviati alla data di presentazione della domanda potranno essere agevolati sia in applicazione del regime "de minimis" sia in applicazione del regime "di esenzione"; in tale ultimo caso, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- a) impianti (caldaie, collettori solari, ecc.) per produzione di energia termica e/o elettrica per uso residenziale;
- b) progetti che abbiano come fine l'adeguamento agli standard prescritti dalla normativa europea e nazionale vigente o contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi o prescritti nel giudizio di compatibilità ambientale;
- c) coibentazione di opere edili;
- d) mezzi ed attrezzature di trasporto di merci e persone;
- e) interventi riguardanti la sola sostituzione del tipo di combustibile qualora questo sia di origine fossile;
- f) acquisto di beni usati. Pertanto sono ammissibili unicamente i beni "nuovi di fabbrica", ossia quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere

stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rappresentante.

8. Forma agevolativa

Le agevolazioni concedibili ai beneficiari sono costituite da:

- a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 23% del costo di investimento ammissibile (Quota Contributo);
- b) un finanziamento agevolato, tramite fondo di rotazione, fino a copertura dell'importo del costo di investimento ammissibile, composto da:
 - una quota pubblica a tasso zero, non superiore al 50% (cinquanta per cento) del finanziamento (Quota Fondo);
 - una quota privata fornita dalle Banche convenzionate con il Gestore regolata ad un tasso convenzionato o ad un tasso inferiore liberamente negoziato dai Beneficiari (Quota Banca).

Il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato vengono applicati congiuntamente ad ogni intervento (operazioni in "forma mista"). Tuttavia nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa europea nonché nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalle normative europee e nazionali di riferimento.

9. Caratteristiche tecniche delle operazioni di agevolazione, regimi di aiuto

Forma tecnica

- operazioni in forma mista (finanziamento agevolato + contributo in conto capitale);
- finanziamento agevolato, attivabile nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita.

Copertura massima

100 % dell'investimento ammesso.

Finanziabilità

100% del costo degli investimenti. Le PMI potranno richiedere alle Banche di finanziare l'intero importo degli investimenti, mentre l'agevolazione verrà commisurata agli investimenti ammissibili.

Importi

Operazioni agevolate di importo compreso tra euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

L'importo massimo delle operazioni agevolate a valere sul Fondo, contemporaneamente in ammortamento, riferite allo stesso richiedente ovvero a soggetti tra loro interconnessi ai sensi della vigente definizione comunitaria di PMI è fissato in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Durata

La durata del finanziamento agevolato non può superare 84 (ottantaquattro) mesi. La durata massima si intende comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 18 (diciotto) mesi.

Quote e tassi applicati alle operazioni agevolate

	Come % sul costo dell'investimento ammesso e realizzato		Tasso applicato alle quote
Contributo in Conto Capitale	Quota Contributo	MAX 23,0%	
Finanziamento agevolato	Quota Fondo	MAX 38,5 %	ZERO
	Quota Banca	A copertura del 100%	TASSO CONVENZIONATO o tasso inferiore liberamente negoziato

TASSO AGEVOLATO A CARICO DEL BENEFICIARIO sull'operazione di finanziamento agevolato	MAX 50% del TASSO CONVENZIONATO o del tasso inferiore liberamente negoziato
--	---

Il "Tasso Convenzionato" è il tasso applicato alla quota di provvista privata concordato convenzionalmente dal Gestore con le Banche. Attualmente, in conformità alla DGR n. 117/2012 e salvo nuove disposizioni della Regione, il tasso convenzionato non potrà essere superiore all'Euribor a 6 (sei) mesi, nel caso di tasso variabile, o Eurirs corrispondente alla durata del finanziamento, nel caso di tasso fisso, aumentato di uno spread massimo di 500 punti base.

Le PMI richiedenti l'ammissione alle agevolazioni potranno liberamente concordare con le Banche un tasso inferiore al Tasso Convenzionato.

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta:

- a) per i progetti già avviati e non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda: esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006;
- b) per i progetti non avviati al momento della presentazione della domanda: alternativamente nell'ambito del Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006, ovvero nell'ambito del Regolamento Generale di Esenzione (CE) n. 800/2008, a scelta della PMI richiedente. Qualora il regime di aiuti prescelto sia il regime di "esenzione" (Reg. CE 800/2008), la PMI potrà optare alternativamente tra:
 - a. aiuti "esentati" ai sensi della Sez. 2 del Reg. CE 800/2008 ("aiuti agli investimenti e all'occupazione");
 - b. aiuti "esentati" ai sensi della Sez. 4 del Reg. CE 800/2008 ("aiuti per la tutela dell'ambiente" – artt. 21, 22, 23).

Eventuali modifiche ai Regolamenti citati costituiscono modifica al presente regolamento operativo.

Ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE 1083/2006, l'ammissione ai benefici previsti dal Fondo non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai regolamenti comunitari di riferimento e quindi nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'incidenza relativa delle Quote (Contributo, Fondo e Banca) è funzionale al rispetto dei massimali di aiuto applicabili relativamente al regime di aiuto prescelto, come specificato nella tabella seguente.

	Ammissibilità delle spese	Massimali dell'agevolazione
Reg. CE 1998/2006 e s.m.i. "de minimis"	Spese ammissibili effettuate dal 1° gennaio 2010 (rif. data fattura)	euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi
Reg. CE 800/2008 e s.m.i. "di esenzione" – Sez. 2	Spese ammissibili effettuate dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (rif. data	Art. 15 – Aiuti agli investimenti e all'occupazione 10% (medie imprese) – 20 % (piccole imprese) del costo di investimento

	fattura)	
Reg. CE 800/2008 e s.m.i. “di esenzione” – Sez. 4	Spese ammissibili effettuate dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (rif. data fattura)	<p>Art. 21 - Risparmio Energetico commi 2, 3: 70% (medie imprese) – 80% (piccole imprese) dei sovraccosti in investimento al netto di costi e ricavi operativi nei primi tre anni di esercizio (*) certificati da un revisore dei conti esterno, ovvero commi 4, 5: 30% (medie imprese) – 40% (piccole imprese) dei sovraccosti di investimento (*)</p> <p>Artt. 22 - Cogenerazione ad alto rendimento e 23 - Fonti energetiche rinnovabili: 55% (medie imprese) – 65% (piccole imprese) dei sovraccosti di investimento (*)</p> <p>(*)Per la definizione di “sovraccosti di investimento” si fa riferimento all’art. 18 del Reg. CE 800/2008, paragrafi 6 e 7.</p>

In conformità alle disposizioni comunitarie di riferimento, il Gestore individuerà ed applicherà il metodo di calcolo dell’incidenza delle Quote (Fondo, Contributo e Banca) e le modalità di verifica del rispetto dei massimali citati .

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

10. Presentazione della domanda e istruttoria

Termine

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2015. La procedura è “a sportello” (rif. art. 5 D.Lgs. 123/1998).

Modalità

Le PMI presentano apposita domanda al Gestore per il tramite delle Banche oppure degli Intermediari. In tale ultimo caso, la domanda dovrà essere corredata di delibera di finanziamento della Banca convenzionata prescelta dalla PMI (soggetto finanziatore).

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dal Bando approvato con DGR n. 1684/2012 e necessaria ai fini del completamento dell’attività istruttoria, specificata nel modulo di dichiarazione-domanda.

In particolare, dovranno risultare allegati:

- a) la scheda tecnica riassuntiva relativa all’intervento proposto e relativi allegati (rif. Allegato A5 alla DGR 1684/2012);
- b) una relazione tecnico-economica contenente:
 - la descrizione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico;
 - l’ubicazione dell’intervento (planimetrie e documentazioni atte ad individuare l’intervento sul territorio);
 - la descrizione del ciclo produttivo e degli impianti esistenti;
 - la descrizione dettagliata dell’intervento di risparmio energetico;
 - il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell’intervento.

Nel modulo di dichiarazione-domanda, altresì, la PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni dovrà rilasciare una autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che gli interventi proposti sono conformi ad almeno una delle finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento Operativo.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento verificando la sussistenza dei requisiti prescritti con il presente regolamento operativo e l'ammissibilità tecnica dell'intervento proposto.

Per l'istruttoria di ogni istanza presentata, i tempi di esecuzione sono stabiliti in massimo 30 (trenta) giorni, solari e consecutivi, dal ricevimento della domanda, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa, finalizzate ad acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Gestore. In tal caso, il termine di 30 giorni potrà essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Il Gestore valuta la consistenza dell'impresa beneficiaria e la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento sulla base del corredo informativo presentato, avvalendosi – per la valutazione di ammissibilità tecnica – del software “GestIRE”, messo a punto da ENEA e reso disponibili al Gestore dalla Regione.

Qualora il software “GestIRE” evidenziasse l'assenza dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto, la domanda di ammissione alle agevolazioni sarà considerata “non ammissibile per carenza di requisiti oggettivi”, a prescindere dall'eventuale sussistenza dei requisiti soggettivi e di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento.

Per le domande di ammissione alle agevolazioni in regime di “esenzione” relative agli “aiuti per la tutela ambientale” (Reg. CE 800/2008 – Sez. 4), il Gestore acquisisce, unitamente alla domanda di agevolazione e qualora prevista, la certificazione dei costi ammissibili rilasciata da un professionista abilitato, revisore dei conti esterno alla PMI richiedente.

Verificati i requisiti prescritti dal presente Regolamento Operativo e dalla disciplina comunitaria di riferimento, il Gestore ammette la PMI ai benefici del Fondo, ovvero la esclude. L'esito dell'attività istruttoria sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata alla PMI richiedente, alla Banca convenzionata prescelta e all'eventuale intermediario.

11. Rendicontazione

Termine

Gli interventi devono essere ultimati e rendicontati entro 18 (diciotto) mesi dall'ammissione, pena la decadenza dalle agevolazioni, salvi i casi di forza maggiore che dovranno comunque essere comunicati al Gestore con lettera raccomandata A/R entro e non oltre il termine di decadenza. Gli interventi ammessi alle agevolazioni dopo il 30 giugno 2014 dovranno in ogni caso essere ultimati e rendicontati entro e non oltre il 15 dicembre 2015.

Modalità

Trasmissione al Gestore, per il tramite della banca convenzionata prescelta e secondo le modalità in uso, della documentazione attestante l'intervenuta realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici del Fondo:

- certificato di regolare esecuzione delle opere e/o dichiarazioni di conformità degli impianti;
- fatture quietanzate o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ai sensi dell'art. 78 del Reg. CE 1083/2006, relativi alla totalità delle spese ammesse; sulla documentazione contabile la Banca apporrà l'annullo, recante la dicitura che le spese così documentate beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del POR 2007-2013 FESR Regione Veneto Asse 2, Azione 2.1.3;
- altra documentazione ritenuta necessaria dal Gestore.

La documentazione di spesa di cui sopra deve essere inoltrata in copia conforme all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione di spesa deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spesa sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato, ovvero successiva al 1° gennaio 2010 per i progetti agevolati in regime “de minimis”;
- essere intestata al soggetto beneficiario;
- essere pagata dal soggetto beneficiario;
- deve riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese per le quali si è richiesta agevolazione. Nel caso di documentazione di spesa “a corpo”, qualora non siano indicate le singole voci e i relativi importi, è necessario allegare una distinta timbrata e firmata dal tecnico e sottoscritta da persona a ciò legittimata in forza di titolo idoneo in rappresentanza della PMI richiedente l’agevolazione, contenente l’indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi.

Non sono ammissibili titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni circolari anche non trasferibili;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- l’importo complessivo imponibile dei beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore a € 200,00 (euro duecento/00);
- i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro dell’usato da parte del venditore o per compensazione.

12. Erogazione delle agevolazioni

L’erogazione del contributo in conto capitale si effettua ad avvenuta rendicontazione integrale della spesa sostenuta e totale erogazione del finanziamento agevolato.

L’erogazione del finanziamento agevolato può avvenire:

- in un’unica soluzione ad avvenuta rendicontazione integrale della spesa sostenuta; in questo caso il Gestore è tenuto ad erogare alla Banca finanziatrice la “Quota Fondo” necessaria al perfezionamento del finanziamento agevolato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Banca medesima, a rendicontazione finale avvenuta;
- in più soluzioni: a stato di avanzamento dei lavori con rendicontazioni parziali. In questo caso il Gestore deve erogare alla Banca finanziatrice l’ultima tranche della “Quota Fondo” necessaria al perfezionamento del finanziamento agevolato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Banca medesima, a rendicontazione finale avvenuta. Il diritto all’erogazione del contributo sorge, in ogni caso, ad avvenuta rendicontazione integrale della spesa sostenuta e totale erogazione del finanziamento agevolato (no erogazione “a tranche” della Quota Contributo).

13. Varianti e subentri

Qualora in corso di esecuzione si rendano necessarie modifiche al progetto ammesso alle agevolazioni, il beneficiario deve presentare la variante corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare che non varino le condizioni di ammissibilità. Tale variante va comunque descritta in una relazione integrativa.

Nel caso in cui l’introduzione delle modifiche al progetto di intervento dovesse comportare un aumento di spesa, questo aumento non è oggetto di agevolazione e rimane a carico del beneficiario.

Un diverso beneficiario può subentrare nell’operazione agevolata ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di possedere i medesimi requisiti, presentando apposita richiesta al Gestore. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, il Gestore delibera l’ammissione alle agevolazioni del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del beneficiario precedente.

14. Impegni e obblighi dei beneficiari

È obbligo dei beneficiari realizzare i progetti a regola d'arte ed in conformità alle norme tecniche in materia di certificazione di prodotti, apparecchi e componenti installati, conservando la documentazione tecnica che potrà essere richiesta quando vengono effettuati i controlli.

Il singolo intervento oggetto di finanziamento è sottoposto al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di alienazione, cessione e distrazione per 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'intervento ovvero, qualora la durata del finanziamento agevolato sia superiore a tale termine, per tutto il periodo corrispondente alla durata del finanziamento stesso.

Il beneficiario delle agevolazioni conserva la documentazione amministrativa, tecnica e contabile inerente gli interventi finanziati fino al 31 dicembre 2018 ai sensi degli artt. 60 e 90 del Regolamento CE n. 1083/2006.

Il beneficiario è altresì tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di comunicazione e informazione (Reg. CE 1828/2006 – Capo II, Sez. 1; Piano di Comunicazione della Regione del Veneto – POR “Competitività regionale e occupazione” – parte FESR 2007/2013, dichiarato conforme dalla Commissione Europea in data 1° aprile 2008). Le informazioni sulla pubblicità di intervento sono reperibili sul sito:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+2013/Informazione+e+epubblicita.htm..>

15. Controlli e monitoraggi

Alla Regione viene riservata la facoltà di svolgere controlli presso i Beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e delle spese sostenute, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento Operativo e la veridicità delle dichiarazioni rese dai Beneficiari medesimi.

I controlli sono di tipo documentale sul 100 % (cento per cento) degli interventi ed in loco a campione su almeno il 5% (cinque per cento) degli interventi finanziati. La selezione dei casi da sottoporre a controllo in loco è effettuata in modo da coprire la gamma delle iniziative finanziate.

Per consentire in sede di controllo o ispezione una agevole e univoca individuazione degli apparati, il beneficiario deve essere in grado di attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura. A tal fine il legale rappresentante del soggetto beneficiario deve rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, una specifica dichiarazione corredata da un elenco dei beni oggetto di agevolazione (con relativo numero di matricola) e degli estremi delle fatture corrispondenti.

I beneficiari sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Il monitoraggio ambientale viene effettuato:

- contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, fornendo gli indicatori ambientali di progetto;
- in sede di rendicontazione, unitamente alla richiesta di erogazione a saldo, fornendo gli indicatori ambientali con i dati accertati all'atto della certificazione di regolare esecuzione.

Gli indicatori ambientali sono i seguenti: riduzione dei consumi finali di energia primaria, espressa in GJ/anno, e riduzione delle emissioni di gas serra, espressa in t/anno di CO2 evitata.

16. Decadenza e sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento Operativo da parte dei Beneficiari comporta la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e s.m.i. In particolare il beneficiario decade dall'agevolazione nel caso in cui:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi di concessione dell'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
- b) il beneficiario non presenti la documentazione attestante le spese sostenute entro il termine previsto per la rendicontazione finale, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- c) la spesa rendicontata sia inferiore alla soglia minima di €25.000,00 (venticinquemila/00);
- d) le iniziative siano state parzialmente realizzate e non risultino funzionali o non conseguano i risultati di risparmio energetico richiesti dal bando;
- e) a seguito di attività di controllo, si riscontri la non pertinenza, la non veridicità, la non ammissibilità delle spese o il mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato, di protezione dell'ambiente o di pari opportunità o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione dell'agevolazione, tali da pregiudicare il buon esito dell'iniziativa per la loro consistenza quantitativa e/o per la loro gravità;
- f) il singolo intervento oggetto di finanziamento sia stato alienato, ceduto o distolto dalla destinazione prevista prima di 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'intervento ovvero, qualora la durata del finanziamento agevolato sia superiore a tale termine, per tutto il periodo corrispondente alla durata del finanziamento agevolato;
- g) l'attività dell'impresa beneficiaria, nel periodo di durata del finanziamento, cessi per liquidazione volontaria o per apertura di una procedura concorsuale;
- h) il beneficiario abbia fornito indicazioni non veritiere, tali da indurre in errore;
- i) si configuri un'altra fattispecie di decadenza espressamente indicata nel presente Regolamento Operativo.